

N. 00336/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00782/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL [POPOLO](#) ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 782 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

EURIX SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Riccardo [Montanaro](#) e Angiola Peyrano Pedussia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Riccardo Montanaro in Torino, via del Carmine, 2;

contro

CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Cresta e Maria Angela Laurino, con domicilio eletto presso Stefano Cresta in Torino, via Bertola, 2;

nei confronti di

ETT SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. [Andrea](#) Cermele, Stefano Tomasello e Andrea Mozzati, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Cermele in Torino, via Pietro Micca, 21;

per l'annullamento

a) con il ricorso introduttivo

- del provvedimento, a firma del direttore generale CSI Piemonte, trasmesso alla ricorrente a mezzo fax in data 26 giugno 2013, prot. n° 0013052 avente per oggetto procedura negoziata per l'appalto specifico [relativo](#) all'acquisizione di servizi professionali applicati all'ambito Portali e Cultura (n. 16/13), con cui è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria e dichiarata l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto a favore del r.t.i. ETT s.r.l. (capogruppo);
- di ogni altro atto presupposto, [connesso](#), conseguente ed, in particolare: del verbale di gara in data 7 giugno 2013; del verbale di gara in data 13 giugno 2013;

b) con i motivi aggiunti, depositati il 3/9/2013:

- della [nota](#) a firma del responsabile del procedimento CSI Piemonte, trasmessa alla ricorrente il 24.7.2013, prot. n. 0014898.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per il Sistema Informativo - CSI Piemonte e di ETT Srl;

Visto il ricorso incidentale proposto da E.T.T. S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2014 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi l'avv. Montanaro per la parte ricorrente, l'avv. Cresta per il CSI e l'avv. A. Borsero su delega dell'avv. Cermele per ETT;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il 22 maggio 2013 C.S.I. Piemonte indiceva una procedura negoziata ai sensi dell'art. 59 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento

dell'appalto relativo all'acquisizione di servizi professionali applicati all'ambito Portali e Cultura (lotto 8, n. 16/13).

2. Le attività oggetto dell'appalto riguardavano, in particolare, il servizio redazionale del sito web e della rete intranet della Provincia di Torino, il servizio di progettazione e sviluppo dei siti della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale, il servizio di progettazione e sviluppo di servizi web in ambito Cultura (SBN, Piattaforma Giornalistica, La Venaria).

3. Alla procedura erano invitati a partecipare i tre operatori economici che in data 7 dicembre 2012, a seguito di procedura aperta, avevano sottoscritto con CSI Piemonte un Accordo Quadro avente ad oggetto "l'acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e assistenza in ambito informatico e affini per i Sistemi Informativi Comunicazione, Conoscenza, Didattica e Ricerca; Industria, Artigianato e Commercio; Turismo e Cultura; Trasporti (Lotto 8)", vale a dire: r.t.i. ETT s.r.l. (capogruppo), r.t.i. Trim s.r.l. (capogruppo) ed r.t.i. Eurix s.r.l. (capogruppo).

4. Il provvedimento di indizione della procedura negoziata e la successiva lettera di invito indirizzata ai tre operatori stabilivano che il servizio avrebbe avuto una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga annuale, e che lo stesso sarebbe stato aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione di 80 punti all'offerta tecnica e di 20 punti all'offerta economica.

5. In particolare, la lettera di invito precisava che l'offerta tecnica sarebbe stata valutata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- organizzazione (max 35 punti)
- esperienza (max 40 punti)
- visione (max 5 punti).

6. All'esito della valutazione delle offerte, la commissione approvava la graduatoria provvisoria, nella quale:

- l'r.t.i. ETT s.r.l. si collocava al primo posto, con il punteggio complessivo di 71,00 (51,00 pt per l'offerta tecnica e 20,00 pt per l'offerta economica);
- l'r.t.i. Eurix si classificava al secondo posto, con il punteggio complessivo di 69,06 (63 pt per l'offerta tecnica e 6,06 pt per l'offerta economica).

7. La gara era quindi aggiudicata all'r.t.i. ETT s.r.l. con provvedimento del 21 giugno 2013 comunicato via fax ad Eurix, seconda graduata, con nota del 26 giugno successivo.

8. Con il *ricorso introduttivo* del presente giudizio, portato alla notifica il 25 luglio 2013 e depositato il 7 agosto 2013, Eurix s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'r.t.i. secondo classificato, impugnava il predetto atto di aggiudicazione definitiva e gli ulteriori atti della procedura di gara indicati in epigrafe, e ne chiedeva l'annullamento sulla scorta di un unico, articolato motivo, con il quale sosteneva che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, o quanto meno conseguire un punteggio pari a zero in relazione alla propria offerta tecnica (con conseguente ribaltamento delle prime due posizioni in graduatoria), alla luce delle seguenti considerazioni:

8.1) il raggruppamento aggiudicatario ha attestato il requisito dell'"esperienza" delle proprie figure professionali - requisito rilevante ai fini della valutazione dell'offerta tecnica - producendo otto *curriculum vitae*, su sedici complessivi, redatti in modo difforme dal facsimile allegato alla lettera di invito; in particolare, nei predetti *curricula* la concorrente aggiudicataria ha introdotto una categoria di "esperienze" ("AMBITO Altro") non prevista nel facsimile, categoria che la commissione ha illegittimamente valutato benché la legge di gara imponesse ai concorrenti di utilizzare "solo ed esclusivamente" il predetto facsimile e disponesse che i CV presentati sotto qualunque altra forma non sarebbero stati presi in considerazione; in tal modo è stata violata, oltre ad una precisa prescrizione della lettera di invito, anche la *par condicio* tra i concorrenti;

8.2) la commissione di gara, pronunciandosi sui predetti CV difformi dal modello prescritto dalla *lex specialis*, ha finito per valutare progetti “*in materia di lavoro*” del tutto estranei all’oggetto dell’appalto in questione, il quale era riferito in modo specifico alla materia “*Portali e Cultura*”;

8.3) la valutazione conclusiva della commissione di gara è stata falsata da tale profilo, tanto che il raggruppamento ricorrente, pur avendo ottenuto una valutazione nettamente più favorevole della propria offerta tecnica sotto i profili esperienziali previsti dalla lettera di invito, si è poi vista assegnare, in relazione al subcriterio della “esperienza”, un punteggio solo di poco superiore (30 punti) a quello del raggruppamento aggiudicatario (25 punti); tale conclusione è illogica e contraddittoria;

8.4) alcuni CV del raggruppamento aggiudicatario sono stati compilati in modo errato, distorto e fuorviante.

9. Conclusivamente la ricorrente - gestore uscente del servizio in questione - chiedeva al tribunale di annullare gli atti impugnati, previa sospensione incidentale, e di dichiarare l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato, nonché di condannare la P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, ovvero, in subordine, per equivalente.

10. Il ricorso introduttivo era integrato da *motivi aggiunti* depositati il 3 settembre 2013 con i quali la ricorrente impugnava la nota a firma del responsabile del procedimento di CSI Piemonte trasmessa via fax alla ricorrente in data 24 luglio 2013, con la quale la stazione appaltante aveva dato riscontro negativo al preavviso di ricorso formulato dall’interessata ai sensi dell’art. 243 bis D. Lgs. n. 163/2006.

11. Si costituiva in giudizio CSI Piemonte, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto con articolate deduzioni.

12. Si costituiva la controinteressata ETT s.p.a. resistendo al gravame con memoria.

13. All’udienza in camera di consiglio dell’11 settembre 2013, la difesa di

parte ricorrente rinunciava all'istanza cautelare a fronte dell'impegno manifestato dalla stazione appaltante a non procedere alla stipulazione del contratto (e quindi a prorogare il servizio attualmente gestito dalla ricorrente) fino alla definizione del presente giudizio, la cui udienza di discussione era fissata contestualmente dal collegio per il giorno 23 gennaio 2014.

14. Con atto notificato il 9 ottobre 2013 e depositato il successivo 16 ottobre, la controinteressata ETT s.r.l. proponeva *ricorso incidentale*, con il quale:

14.1) in primo luogo impugnava in via cautelativa la legge di gara per l'ipotesi in cui essa fosse interpretata nel senso di impedire a pena di esclusione l'utilizzo di *curricula* parzialmente non conformi al facsimile allegato alla lettera di invito, deducendo violazione degli artt. 46 comma 1-bis, 73 comma 4 e 74 comma 3 del Codice dei Contratti;

14.2) in secondo luogo, impugnava gli atti di gara nella parte in cui avevano ammesso alla gara il raggruppamento ricorrente, lamentando carenze nella documentazione amministrativa prodotta da detta concorrente, in particolare con riferimento alle ditte subappaltatrici.

15. In prossimità dell'udienza di discussione, tutte le parti depositavano memorie conclusive e di replica. La difesa di CSI, in particolare, eccepiva l'inammissibilità dei motivi aggiunti perché diretti contro un atto meramente confermativo nonché l'inammissibilità delle domande di risarcimento del danno formulate dalla ricorrente principale.

All'udienza pubblica del 23 gennaio 2014, la causa era trattenuta per la decisione.

Il giorno successivo è stato depositato il dispositivo della presente decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale, così come integrato dall'atto di motivi aggiunti, è

infondato sotto tutti i profili dedotti, potendosi pertanto prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari formulate dalle parti resistenti.

2. La lettera di invito prescriveva (a pag. 8) che la busta B contenente l'offerta tecnica dovesse contenere la relazione tecnica con i relativi allegati, tra i quali, in particolare, l'Allegato B1 relativo al Curriculum Vitae per figura professionale.

2.1. Con specifico riferimento ai CV, la lettera di invito precisava:

- *“Dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente il facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al facsimile di offerta tecnica”;*
- *“I CV presentati sotto qualunque altra forma non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione tecnica”.*

2.2. In punto di fatto, va rilevato che il raggruppamento aggiudicatario ha effettivamente utilizzato il facsimile di *curriculum* allegato alla lettera di invito. Tuttavia, mentre quest'ultimo riportava solo tre *“Ambiti”* esperienziali (*“Siti istituzionali di Enti pubblici”*, *“Siti di promozione turistico-culturale”* e *“Rassegna stampa”*), corrispondenti ai tre sub-parametri di valutazione indicati a pag. 13 della lettera di invito, in 8 dei 16 nei CV prodotti in gara dal raggruppamento aggiudicatario ne compare un quarto denominato *“AMBITO ALTRO”*, nel quale sono elencate una serie di attività non riconducibili a quelle specificamente oggetto di gara.

2.3. Muovendo da tale constatazione, la ricorrente sostiene che il raggruppamento aggiudicatario, avendo formulato la propria offerta tecnica avvalendosi di un modulo parzialmente difforme da quello allegato alla lettera di invito per indicare le *“esperienze”* maturate dal proprio personale, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura o quanto meno conseguire un punteggio pari a zero in relazione a tale parametro dell'offerta tecnica.

3. Le argomentazioni della ricorrente non possono essere condivise.

3.1. La produzione in gara di CV parzialmente difformi dal facsimile di CV allegato alla lettera di invito non avrebbe potuto condurre all'esclusione del

raggruppamento aggiudicatario, in quanto vi ostavano:

- il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46 comma 1-bis D. Lgs. 163/2005, atteso che l'osservanza della citata prescrizione della lettera di invito non era sanzionata a pena di esclusione;
- la previsione di cui all'art. 73 comma 4 del D. lgs. L63/2006, secondo cui "La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle domande non può essere imposta a pena di esclusione";
- la previsione di cui all'art. 74 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, secondo cui "Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione".

3.2. Del resto, la *ratio* della prescrizione contenuta nella lettera di invito era unicamente quella di consentire alla commissione di gara di valutare offerte omogenee, e quindi comparabili. Ma tale esigenza non è stata compromessa dalla produzione di CV solo in parte difformi dal modulo di CV predisposto dalla stazione appaltante, perché alla commissione è bastato espungere dalla valutazione dei *curricula* l'"ambito" estraneo al modello generale per ripristinare condizioni di parità di trattamento dei concorrenti.

4. Né la commissione avrebbe potuto omettere di valutare i CV prodotti in gara dal raggruppamento aggiudicatario, attribuendo zero punti al parametro "esperienza" dell'offerta tecnica.

4.1. Sotto tale profilo, la censura di parte ricorrente si fonda su una mera petizione di principio, e cioè che la commissione avrebbe valutato anche ambiti esperienziali diversi da quelli indicati dalle lettera di invito e dal modulo di CV ad essa allegato.

4.2. Tale conclusione, tuttavia, non risulta comprovata dagli atti di causa e, in particolare, dai verbali della commissione.

Il giudizio formulato dalla commissione sull'offerta tecnica del

raggruppamento aggiudicatario in relazione al parametro “esperienza” è il seguente: *“Le esperienze tecniche sono giudicate discrete. Il raggruppamento non esprime esperienze significative su progetti inerenti alla P.A. locale per quanto concerne gli ambiti oggetto di indagine. Esprime, invece, una buona esperienza su progetti verticali relativi alla materia Lavoro e sufficienti esperienze su progetti legati al Turismo ed alla Cultura”*.

Secondo la ricorrente proprio il riferimento fatto dalla commissione alla *“materia Lavoro”*, non ricompresa tra gli ambiti esperienziali previsti dalla legge di gara, dimostrerebbe che la valutazione della commissione è stata falsata da elementi estranei a quelli previsti dalla legge di gara.

La stazione appaltante replica che la *“materia lavoro”* rientra nell’ambito *“Siti istituzionali Enti Pubblici”* oggetto del CV e dei criteri di valutazione espressi nella lettera di invito.

Il collegio osserva che in effetti non è chiaro a quale ambito sia riconducibile la *“materia Lavoro”*. Tuttavia, tale indagine appare totalmente inconferente ai fini della decisione del ricorso, dal momento che:

- in primo luogo non è affatto certo che la commissione di gara abbia valutato tale profilo, e cioè gli abbia attribuito un punteggio, atteso che la formulazione letterale del giudizio è talmente vaga e generica da potersi interpretare nel senso che la commissione si sia limitata a prendere atto di tali esperienze, senza attribuire alcun punteggio;
- in secondo luogo, e soprattutto, non è possibile stabilire in quale misura tale valutazione (in ipotesi illegittima) della commissione abbia inciso sul punteggio complessivamente attribuito alla concorrente in relazione al parametro *“esperienza”*: di modo che, conseguentemente, non è possibile valutare il superamento della *“prova di resistenza”*, ossia stabilire se la procedura di gara avrebbe potuto avere un esito diverso se fosse mancata la (ipotetica) valutazione di tale profilo esperienziale.

Dagli atti di gara si evince unicamente che la concorrente aggiudicataria ha

conseguito 25 punti per “esperienza”, mentre la ricorrente, in relazione allo stesso profilo, ne ha conseguiti “30”. La ricorrente ha ottenuto, pertanto, un giudizio più favorevole dell’aggiudicataria, sotto tale profilo: questo è l’unico elemento certo. Stabilire se lo scarto tra le due valutazioni avrebbe potuto essere maggiore se la commissione avesse ommesso di valutare le esperienze allegate dall’aggiudicataria nella “materia lavoro” è invece impossibile, in primo luogo perché non è affatto certo che tali esperienze siano state effettivamente valutate, e in secondo luogo perché non è possibile stabilire in che misura lo siano state.

La censura in esame si fonda, pertanto, su presupposti meramente ipotetici e congetturali, e come tale va respinta, dovendosi attribuire prevalenza, in tale contesto di oggettiva ambiguità, al principio del *favor participationis*.

In conclusione, alla stregua di tali considerazioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno respinti.

Per l’effetto, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che il rigetto del ricorso principale già soddisfa interamente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio dall’impresa controinteressata a conservare l’aggiudicazione dell’appalto.

La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, principale ed incidentale, indicati in epigrafe:

- a) respinge il ricorso principale;
- b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse;
- c) condanna la ricorrente Eurix s.r.l. a rifondere alle parti resistenti le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge in favore

di ciascuna di esse.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2014

con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Paola Malanetto, Primo Referendario

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)